



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Circ. n. 263 /XVII Sess.

01/10/2009 - 0004939



Ai Consigli degli Ordini  
e alle Federazioni  
e/Consulte degli Ordini  
degli Ingegneri  
Loro Sedi

OGGETTO: Circolare Ministero Infrastrutture sulle  
"Nuove Norme Tecniche".

Si trasmette per opportuna informazione copia della nota inviata da questo CNI al Ministro delle Infrastrutture, sen. Altero Matteoli, ed al presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP., dott.ing. Angelo Balducci, in merito alla circolare del 5 agosto 2009 sull'applicabilità delle Nuove Norme Tecniche, approvate con dm 14.01.08.

Questo CNI, nel merito, ha avviato contatti diretti con il Ministero e con il Consiglio Superiore dei LL.PP. Pertanto, ogni notizia conseguente sarà tempestivamente comunicata.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Dott.Ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE

(Dott.Ing. Giovanni Rolando)



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Senatore Altero MATTEOLI  
Ministro delle Infrastrutture e dei  
Trasporti

Consiglio Nazionale degli Ingegneri



c. Dott.Ing.Angelo BALDUCCI  
Presidente Consiglio Superiore  
dei Lavori Pubblici  
P.le Porta Pia, 1  
00199 Roma

**OGGETTO** : Osservazioni in merito alla Circolare del 05.08.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Nuove Norme Tecniche per le costruzioni approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14.01.2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 3, del Decreto - Legge 31.12.2007, n. 248 (G.U. n.187 del 13.08.2009)"

In merito alla Circolare in oggetto, relativa alle "Osservazioni sulle Nuove Norme Tecniche per le costruzioni approvate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14.01.2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 3, del Decreto - Legge 31.12.2007, n. 248 (G.U. n.187 del 13.08.2009)", il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritiene preoccupante la situazione che sta emergendo sul territorio nazionale a seguito dell'applicazione della stessa.

La Circolare ha introdotto una diversa modalità di applicazione fra i lavori pubblici e le costruzioni di natura privatistica. Per i lavori pubblici sussiste la possibilità di applicare le Normative previgenti (Decreti Ministeriali 1996 - Decreto Ministeriale 2005), in alternativa alla Nuova Disciplina (Decreto Ministeriale 2008), sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30.06.2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi. Per le costruzioni di natura privatistica tale possibilità è invece limitata alle costruzioni iniziate prima del 30.06.2009.

Questa interpretazione non sembra, a giudizio degli scriventi, perfettamente rispondente al comma 3 dell'articolo 20 del decreto-Legge n.248/2007 che cita testualmente : *"Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle norme*

*tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14.09.2005, continua ad applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo".*

Infatti dalla lettura del suddetto comma si evince chiaramente che non sussiste alcuna esplicita distinzione fra costruzioni private e pubbliche, evidenziando pertanto il carattere generale del provvedimento a differenza di quanto, invece, avviene nella Circolare in oggetto.

Questa disparità di trattamento pubblico-privato darebbe pesanti ripercussioni economiche sull'imprenditoria privata creando altresì dubbi sull'applicabilità per Enti Autorevoli (Ferrovie dello Stato, Società Autostrade ecc) che potrebbero essere configurati alla stregua dei privati. L'impatto economico sugli operatori privati è altresì aggravato per tutti i soggetti che, pur avendo depositato presso l'Organo competente le pratiche relative all'opera strutturale entro il 30.06.2009, hanno di fatto iniziato i lavori nei giorni successivi sulla base di progetti che alla data della diffusione della circolare (13.08.2009) sono di fatto dichiarati inadeguati.

Ciò comporta inevitabilmente la sospensione dei lavori, il rifacimento dei progetti ed eventuali demolizioni di opere in parte costruite, con ingenti danni economici su scala nazionale.


In base a queste considerazioni, questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritiene opportuna una revisione della Circolare di cui all'oggetto considerando, per tutti i lavori privati per i quali sia stata depositata la pratica strutturale entro il 30.06.2009, la possibilità di applicare la previgente Normativa Tecnica (Decreti Ministeriali 1996 - Decreto Ministeriale 2005), in alternativa alla Nuova Disciplina (Decreto Ministeriale 2008).

Questa interpretazione è altresì in linea con il chiarimento inviato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla Regione Toscana in data 06.09.1996 in merito all'applicazione dei D.M. 16.01.1996 e 04.03.1996 inerente sempre le costruzioni in zona sismica che, allegato alla presente in fotocopia, cita testualmente "E' da ritenere anche alla luce dei criteri ermeneutici contenuti in precedenti pareri resi dal Consiglio Superiore dei LLPP che, nell'accezione di "opere in corso" possano comprendersi anche quelle per le quali, alla data del 5.06.1996 risulti effettuato il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 17 della Legge 64/1974, ovvero dell'articolo 4 della Legge 1086/71."


Questo Consiglio Nazionale degli Ingegneri richiede altresì che tale possibilità sia consentita anche per le successive varianti di opere progettate e depositate entro il 30.06.2009.

Ritenendo indispensabile un Suo tempestivo intervento ai fini di evitare il sostanziale blocco delle costruzioni in un momento di particolare crisi economica dello Stato, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e Le porgiamo i nostri ossequi.

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO*  
*(dott.ing. Roberto Brandi)*



*IL PRESIDENTE*  
*(dott.ing. Giovanni Rolando)*



*ALLEGATO:*

Nota del Superiore dei Lavori Pubblici del 3 settembre 1996 di risposta a quesito Regione Toscana


---



Presidenza del Consiglio Superiore  
dei Lavori Pubblici

Servizio Tecnico Centrale

N. 123/77 C.C.



Roma, 10 SET 1996

Alt. Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Via IV Novembre, 114  
00187 ROMA  
(Rif. n.441/U-VS/96 del 23.5.96)

OGGETTO:

Interpretazione dell'art. 2 del D.M. 4.3.96 "Proroga del termine di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni sismiche, di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1996".

Con la nota sopracitata codesto Consiglio ha chiesto alcuni chiarimenti circa l'interpretazione dell'art. 2 del decreto in oggetto.

Al riguardo, tenuto conto anche dell'avviso recentemente espresso dall'Ufficio Studi e Legislazione di questo Ministero sullo specifico punto della norma, si fa presente quanto segue.

La disposizione transitoria di cui all'art. 2 del D.M. 4.3.96 si applica, in primo luogo, alle costruzioni già iniziate alla data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche, e cioè alla data del 5 giugno 1996, per le quali sia stato regolarmente effettuato il deposito ai sensi dell'art. 17 della legge 2.2.74 n. 64.

Inoltre è da ritenere, anche alla luce dei criteri ermeneutici contenuti in precedenti pareri resi dal Consiglio Superiore dei LL.PP. che nell'accezione di "opere in corso" possano comprendersi anche quelle per le quali, alla data del 5 giugno '96 risulti effettuato il deposito del progetto ai sensi dell'art. 17 della legge 64/1974.

Il medesimo regime transitorio riguarda infine, anche le opere citate dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 5.11.71 n. 1086 (opere eseguite per conto dello Stato o per conto delle Regioni, delle Province e dei Comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere) "per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per il relativo appalto, ovvero sia intervenuta la stipulazione del contratto di appalto a trattativa privata".

AF/ec/441u

IL SEGRETARIO GENERALE

*Marco Bellini*